

**BERGAMO
FIERA
NUOVA S.p.A.**Sede legale: Via Lunga s.n.c. – 24100 Bergamo
Capitale sociale Euro 15.213.618,00 i.v.**Relazione sul governo societario
ex art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016**

Signori Azionisti,

la Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, comma 1, lett. m) del D.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), è tenuta, ai sensi dell'art. 6, comma 4, dello stesso Decreto, a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ex art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”.

Ai sensi del successivo art. 14:

“Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di

cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]”.

In conformità alle richiamate disposizioni normative l'Amministratore Unico ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo stesso, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

1. DEFINIZIONI.

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”*.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce - come indicato nell'OIC 11 (§ 22), - un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *“probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *“si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante *“Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”*, il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la *“crisi”* come *“lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”*.

In tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), “la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”;
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI.

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi prospettica attraverso indicatori.

E' necessario evidenziare nuovamente che la Società è interamente partecipata da soggetti pubblici ed ha per oggetto la realizzazione e la gestione, diretta o indiretta, del centro fieristico di Bergamo.

2.1. Analisi di indici e margini di bilancio.

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte per questa prima relazione, considerando un arco di tempo storico biennale (e quindi l'esercizio corrente e il precedente), con l'obiettivo di ampliarne l'orizzonte temporale con i prossimi esercizi. L'analisi in commento viene svolta sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati.

	Esercizio 2024	Esercizio 2023
STATO PATRIMONIALE		
<i>Margini</i>		
Margine di tesoreria		
Margine di struttura		
Margine di disponibilità		
<i>Indici</i>		
Indice di liquidità		
Indice di disponibilità		
Indice di copertura delle immobilizzazioni		
Indipendenza finanziaria		
Leverage		
CONTO ECONOMICO		
<i>Margini</i>		
Margine operativo lordo (MOL)		
Risultato operativo (EBIT)		
<i>Indici</i>		
Return on Equity (ROE)		
Return on Investment (ROI)		
Return on sales (ROS)		
ALTRI INDICI E INDICATORI		
Indice di rotazione del capitale investito (ROT)		
Flusso di cassa della gestione caratteristica prima delle variazioni del CCN		
Flusso di cassa della gestione caratteristica dopo delle variazioni del CCN		
Rapporto tra PFN e EBITDA		
Rapporto tra PFN e NOPAT		
Rapporto D/E (Debt/Equity)		
Rapporto oneri finanziari su MOL		

2.2. Indicatori prospettici

La Società ha individuato il seguente indicatore per l'analisi prospettica:

	Esercizio 2025
Indicatore di sostenibilità del debito	
DSCR (Debt service coverage ratio)	
Totale	

3. MONITORAGGIO PERIODICO.

L'organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza annuale un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma, qualora ritenuto necessario.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-quater del TUEL, a mente del quale, tra l'altro: *"L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]"*

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e

organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]"

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di propria competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della *Relazione sul governo societario* riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Relazione su monitoraggio e verifica del rischio di crisi aziendale al 31/12/2024

In adempimento al Programma di valutazione del rischio, si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2024, sono di seguito evidenziate.

1. LA SOCIETÀ.

Bergamo Fiera Nuova S.p.A., è stata costituita a norma degli artt. 2325 e seguenti del Codice civile. La società ha sede in Bergamo alla via Lunga s.n.c..

La società è proprietaria del Polo Fieristico di Bergamo, ove ha la propria sede legale, il quale è dato in Concessione alla società Promoberg S.r.l. in forza di contratto con efficacia 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2029.

La struttura organizzativa della società è costituita dal sottoscritto Amministratore Unico nonché da un unico lavoratore dipendente con mansioni di quadro.

L'obiettivo primario della società è mantenere l'efficienza strutturale ed impiantistica del proprio principale *asset* – nell'ambito degli adempimenti che gravano su di essa così come stabilito dal citato Contratto di concessione – al fine di garantire al concessionario il pieno godimento dell'immobile senza limitazione alcuna. La società è inoltre impegnata nella predisposizione di un piano strategico di sviluppo del polo fieristico.

2. LA COMPAGINE SOCIALE E LO STATUTO.

L'assetto proprietario della Società al 31/12/2024 è il seguente:

Azionista	%	Importo
CCIAA di Bergamo	51,628%	7.854.508
Comune di Bergamo	36,573%	5.564.084
Provincia di Bergamo	11,799%	1.795.026
Totale	100,000%	15.213.618

Lo Statuto è coerente con la forma societaria e l'attività svolta.

3. ORGANO AMMINISTRATIVO.

L'organo amministrativo della società è costituito dall'Amministratore Unico Arch. Giuseppe Epinati, nominato per la prima volta in data 29 aprile 2019 e che con l'approvazione del bilancio al 31.12.2024 giunge a conclusione del suo secondo mandato.

4. ORGANI DI CONTROLLO.

L'Assemblea degli Azionisti ha affidato il controllo della società ex art. 2403 e seguenti del Codice Civile al Collegio Sindacale così composto:

- Dott. Enrico Cairoli – Presidente,
- Dott. Carlo Bergamo – Sindaco effettivo,
- Dott.ssa Simona Bonomelli – Sindaco effettivo.

Il Collegio resterà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.

L'incarico di revisione legale dei conti è stato conferito a KPMG S.p.A. che resterà in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale 2024.

5. IL PERSONALE.

Nell'esercizio 2024 la società ha avuto un unico dipendente presente per tutto l'anno.

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2024

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale, utilizzando gli strumenti di valutazione comunemente adottati dalla migliore dottrina ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base agli stessi, secondo quanto di seguito indicato.

6.1. Analisi di bilancio

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e al precedente;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

6.1.1. Esame degli indici e dei margini significativi

La seguente tabella evidenzia l'andamento degli indici e margini di bilancio considerati nel periodo oggetto di esame (esercizio corrente e precedente).

	Esercizio 2024	Esercizio 2023
STATO PATRIMONIALE		
<i>Margini</i>		
Margine di tesoreria	295.735	480.325
Margine di struttura	-1.579.581	-1.472.687
Margine di disponibilità	303.198	473.756
<i>Indici</i>		
Indice di liquidità	1,34	1,60
Indice di disponibilità	2,05	2,60
Indice di copertura delle immobilizzazioni	0,74	0,66
Indipendenza finanziaria	0,70	0,62
Leverage	1,28	1,42
CONTO ECONOMICO		
<i>Margini</i>		
Margine operativo lordo (MOL)	801.619	698.895
Risultato operativo (EBIT)	178.082	140.657
<i>Indici</i>		
Return on Equity (ROE)	0,97	1,23
Return on Investment (ROI)	0,93	0,88
Return on sales (ROS)	11.43	9,23
ALTRI INDICI E INDICATORI		
Indice di rotazione del capitale investito (ROT)	0,09	0,11
Flusso di cassa della gestione caratteristica prima delle variazioni del CCN	797.506	613.561
Flusso di cassa della gestione caratteristica dopo delle variazioni del CCN	720.464	813.784
Rapporto tra PFN e EBITDA	-3,57	-4,29
Rapporto tra PFN e NOPAT	-17,19	-16,72
Rapporto D/E (Debt/Equity)	0,28	0,42
Rapporto oneri finanziari su MOL	0,10	0,13

La seguente tabella evidenzia l'indicatore per l'analisi prospettica:

	Esercizio 2025
Indicatore di sostenibilità del debito	
DSCR (Debt service coverage ratio)	1,86

L'indice in esame evidenzia ampia capacità di rimborso dei debiti finanziari sulla base del cash flow generato dalla gestione operativa stimata per il prossimo esercizio e che si ritiene confermata anche per gli anni successivi.

Alternativamente un indice prospettico, che evidenzia lo "stato di salute" della Società può essere il *leverage*; indice che verrà commentato nella prossima sezione.

6.1.2. Valutazione dei risultati.

I margini e gli indici di Stato Patrimoniale evidenziano un'accentuata solidità della Società, in grado di far fronte senza difficoltà, con le proprie liquidità, sia immediate che differite, a tutti i debiti di breve termine; così come evidenziato dai margini di tesoreria e disponibilità, oltre che dagli indici di liquidità e disponibilità. Anche l'indice di copertura delle immobilizzazioni evidenzia la capacità della Società, con il solo suo patrimonio netto, di raggiungere un buon grado di copertura delle proprie immobilizzazioni.

L'indebitamento societario non desta preoccupazioni sia in termini di *stock* rispetto al capitale proprio della società e sia circa i flussi di cassa richiesti dai piani di ammortamento in corso i quali risultano ampiamente coperti dalla capacità di generare *cash flow*. La *leverage* riporta inoltre un calo rispetto all'anno precedente sia per il calo dell'indebitamento e sia per la patrimonializzazione intervenuta nel corso dell'esercizio 2024.

A livello di Conto Economico il MOL e l'EBIT evidenziano una crescita della redditività della Società la quale è pienamente in grado di affrontare i costi della gestione anche in presenza di partite non ordinarie.

Il ROE risente dell'importante capitalizzazione della Società restituendo un indice molto poco performante seppur positivo; di contro gli indicatori ROI e ROS testimoniano una buona redditività della gestione.

Anche l'indice di rotazione del capitale evidenzia una limitata capacità di rotazione del capitale investito per via degli importanti *asset* aziendali.

Gli indici c.d. "di cassa" dimostrano che la Società oltre ad una stabilità patrimoniale ed economica manifesta una importante stabilità anche finanziaria. I flussi di cassa prima e dopo le variazioni di CCN sono sempre ampiamente positivi.

Gli indici PFN/EBITDA e PFN/NOPAT, sostanzialmente costanti, risentono della posizione finanziaria netta che è negativa ma in lieve riduzione nonostante gli investimenti dell'esercizio.

Il rapporto Debt/Equity conferma quanto prima già riscontrato con riferimento all'indice *leverage*.

7. CONCLUSIONI.

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere.

La società evidenzia una forte struttura societaria che consente di mantenere nel medio periodo una struttura patrimoniale e finanziaria equilibrata.

Strumenti integrativi di governo societario

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

"Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) *regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
- b) *un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
- c) *codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*

- d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea".

In base al co. 4:

"Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio".

In base al co. 5:

"Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4".

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati	Motivi della mancata integrazione
Art. 6 comma 3 lett. a)	Regolamenti interni		Considerata la recente acquisizione dello status di società controllata da Enti pubblici, non sono ancora stati adottati regolamenti del caso. Si valuterà l'opportunità di interventi in tal senso.
Art. 6 comma 3 lett. b)	Ufficio di controllo	La Società in considerazione delle ridotte dimensioni della struttura organizzativa e dell'attività svolta, non si è dotata di uno specifico ufficio di controllo; le procedure di <i>internal audit</i> sono eseguite dall'Amministratore Unico con l'aiuto di consulenti esterni.	Non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi
Art. 6 comma 3 lett. c)	Codice di condotta	La Società ha già approvato il proprio modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, unitamente al Codice Etico, che risultano pubblicati nella sezione apposita del sito istituzionale. La Società ha altresì nominato l'Organismo monocratico di Vigilanza previsto dal suddetto modello organizzativo.	Con riferimento al Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012, considerata la recente acquisizione dello status di società controllata da Enti pubblici, si sta valutando con il supporto del consulente legale della Società l'impatto della suddetta norma in relazione alle peculiarità organizzative della società stessa.
Art. 6 comma 3 lett. d)	Programmi di responsabilità sociale	La Società non ha adottato particolari piani di responsabilità sociale, tenuto conto delle specifiche finalità statutarie della società stessa.	

Bergamo, 31 marzo 2025
L'Amministratore Unico
Arch. Giuseppe Epinati